

REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2010

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Nell'ambito di questa infrastruttura, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione i set di dati relativi ad uno o più degli allegati della direttiva 2007/2/CE e ai relativi servizi di dati territoriali secondo le modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, per l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
- (2) Le modalità tecniche tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, determinate conducendo un'indagine specifica presso le parti interessate e analizzando il materiale di riferimento inviato, così come le pertinenti politiche dell'Unione in materia di ambiente e le politiche o attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente.
- (3) La Commissione ha esaminato l'attuabilità delle modalità tecniche e la loro proporzionalità in termini di costi e benefici prevedibili sulla base dei risultati delle prove comunicati dalle parti interessate, delle risposte fornite dagli Stati membri tramite i punti di contatto nazionali ad una richiesta di informazioni in merito a considerazioni sul rapporto costi/benefici e sulla base dei risultati di studi svolti negli Stati membri in merito ai costi e ai benefici delle infrastrutture per i dati territoriali a livello regionale.
- (4) I rappresentanti degli Stati membri, così come le altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali, compresi utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto o enti coordinatori, hanno avuto la possibilità di partecipare alla stesura delle modalità tecniche tramite gli esperti proposti e di valutare la bozza di norme di attuazione nell'ambito di una consultazione delle parti interessate e di un esercizio di prova.
- (5) Per garantire l'interoperabilità e beneficiare dell'impegno delle comunità di utilizzatori e produttori, le norme internazionali sono, se del caso, integrate nei concetti e

nelle definizioni degli elementi delle categorie tematiche di dati territoriali elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2001/2/CE.

- (6) Per garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione tra le categorie tematiche di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri rispettino i requisiti in materia di tipi di dati comuni, individuazione degli oggetti territoriali, metadati per l'interoperabilità, modello generico di rete e altri concetti e norme che si applicano a tutte le categorie tematiche di dati territoriali.
- (7) Al fine di garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione all'interno di una categoria tematica di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri utilizzino le classificazioni e le definizioni degli oggetti territoriali, i relativi attributi chiave e relazioni, i tipi di dati, gli ambiti dei valori e le norme specifiche che si applicano alla categoria tematica di dati territoriali interessata.
- (8) Poiché il presente regolamento non contiene i valori degli elenchi di codici per l'attuazione del regolamento stesso, esso entra in vigore solo dopo l'adozione di detti valori con un atto normativo. È pertanto opportuno differire l'applicabilità del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle specifiche per ogni categoria tematica di cui all'allegato II:

1. «tipo astratto» (*abstract type*): un tipo che non può avere istanze ma che può avere attributi e relazioni;

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

